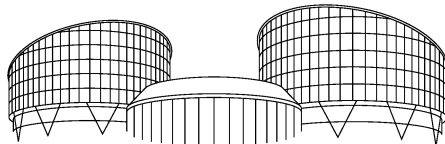


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 11032/24 e altri 6– si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

27 novembre 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Esposito e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, *presidente*,

Davor Derenčinović,

Alain Chablais, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 6 novembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l'Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Invocando, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari

interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. I ricorrenti hanno formulato altre doglianze che sollevano anch'esse delle questioni in riferimento alla Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;

2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 27 novembre 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Frédéric Krenc
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	11032/24 02/04/2024	Maria ESPOSITO 1970	Scigliano Pina Cirò Marina	Giudice di pace di Cirò, R.G. 411/C/2012, 25/10/2016	28/12/2016	in corso Più di 7 anni e 10 mesi e 2 giorni	Comune di Cirò Marina indennizzo a titolo di risarcimento danni	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).	6.200	250
2.	11875/24 11/04/2024	Ivana PERONGINI 1956	Verri Francesco Crotone	Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. 2105/2022, 25/05/2022	11/08/2022	in corso Più di 2 anni e 2 mesi e 19 giorni	Comune di Pagani - pagamento prestazioni professionali (indennità di risultato)	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali – Dato che il comune debitore è in predissesto ai sensi dell'articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorrente e gli altri creditori del comune si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si	3.200	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
								veda <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).		
3.	18554/24 14/06/2024	Salvatore MONDELLO 1980	Palmigiano Alessandro Palermo	Giudice di pace di Palermo, R.G. 17966/22, 13/03/2023	13/03/2023	in corso Più di 1 anno e 7 mesi e 17 giorni	Comune di Palermo - indennizzo a titolo di risarcimento danni	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).	2.400	250
4.	20939/24 16/07/2024	Vincenzo FICOCIELLO 1975	Lizza Egidio Roma	Tribunale di Benevento, R.G. 5103/2013, 13/11/2013 Giudice di pace di Benevento, R.G. 447/2015, 26/02/2015 Tribunale di Benevento, R.G. 5944/2013, 15/07/2015	26/11/2013 28/05/2015 15/07/2015	in corso Più di 10 anni e 11 mesi e 4 giorni in corso Più di 9 anni e 5 mesi e 2 giorni in corso Più di 9 anni e 3 mesi e 15 giorni	Comune di Benevento. Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>)	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).	12.500	250

SENTENZA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Giudice di pace di Benevento, R.G. 1317/2015, 29/05/2015	23/10/2015	in corso Più di 9 anni e 7 giorni				
				Giudice di pace di Benevento, R.G. 1387/2015, 05/06/2015	23/10/2015	in corso Più di 9 anni e 7 giorni				
				Giudice di pace di Benevento, R.G. 1458/2015, 19/06/2015	23/10/2015	in corso Più di 9 anni e 7 giorni				
				Giudice di pace di Benevento, R.G. 1339/2016, 20/06/2016	05/07/2016	in corso Più di 8 anni e 3 mesi e 25 giorni				
				Giudice di pace di Benevento, R.G. 1340/2016, 30/06/2016	20/07/2016	in corso Più di 8 anni e 3 mesi e 10 giorni				
				Giudice di pace di Benevento, R.G. 1022/2016, 29/04/2016	13/10/2016	in corso Più di 8 anni e 17 giorni				

SENTENZA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Giudice di pace di Benevento, R.G. 1071/2016, 29/04/2016 Giudice di pace di Benevento, R.G. 2832/2022, 16/01/2023 Giudice di pace di Benevento, R.G. 3367/2016, 30/11/2016	13/10/2016 07/02/2023 07/06/2023	in corso Più di 8 anni e 17 giorni in corso Più di 1 anno e 8 mesi e 23 giorni in corso Più di 1 anno e 4 mesi e 23 giorni				
5.	21332/24 17/07/2024	Angelo ALOIA 1952	Saccomanno Vincenzo Cosenza	Tribunale di Cosenza, R.G. 2483/2016, 08/06/2016 Tribunale di Cosenza, R.G. 2484/2016, 12/06/2016	08/06/2017 12/10/2017	in corso Più di 7 anni e 4 mesi e 22 giorni in corso Più di 7 anni e 18 giorni	Comune di Cosenza - Pagamento di prestazioni professionali	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).	12.500	250
6.	23609/24 06/08/2024	SICILSALDO S.P.A. 1994	Blanco Cinzia Lentini	Tribunale di Caltagirone, R.G.177/02 (confermato dalla	24/04/2012	in corso Più di 12 anni e 6 mesi e 6 giorni	Comune di Palagonia - indennizzo a titolo	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,	9.600	250

SENTENZA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				corte d'appello di Catania, R.G. 856/13 del 09/06/2015 e dalla Corte di cassazione R.G. 22211/15 del 23/04/2018), 24/04/2012			di risarcimento danni	Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto di non poter proporre un'azione civile o amministrativa per ottenere l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento. E questo a causa del decreto legislativo n. 267 de 2000 (testo unico delle leggi sulla pubblica amministrazione).		
7.	24804/24 20/08/2024	Antonio DI BELLA 1957	Calanni Fraccono Rosario Catania	Tribunale di Catania, R.G. 1067/2014, confermato dalla corte d'appello di Catania con sentenza n. 1066 del 14/05/2021, 16/10/2019	16/10/2019	in corso Più di 5 anni e 14 giorni	Comune di Catania Pagamento di risarcimento danni	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).	9.600	250